

**Causa T-4/89 Rev.**

**BASF AG**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

« Concorrenza — Domanda di revocazione — Ricevibilità »

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 26 marzo 1992 ..... II - 1592

**Massime dell'ordinanza**

*Procedimento — Revocazione di una sentenza — Presupposti di ricevibilità della domanda — Fatto nuovo — Fatto conosciuto prima della pronuncia della sentenza impugnata — Irricevibilità*

*(Statuto della Corte di giustizia, artt. 41 e 46)*

Risulta dall'art. 41, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, dichiarato applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale dall'art. 46, primo comma, di tale Statuto, che la revocazione non è un mezzo di appello, bensì un mezzo di ricorso straordinario che consente di rimettere in discussione l'autorità connessa ad una sentenza che conclude il grado del giudizio, per via degli accertamenti di fatto sui quali il giudice ha basato la sua decisione. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di natura fattuale antecedenti alla pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento

al giudice che ha pronunciato la sentenza medesima ed alla parte richiedente in revocazione, elementi i quali, se avessero potuto essere esaminati dal giudice, avrebbero potuto indurlo a dare alla controversia una diversa soluzione.

È, per tale motivo, manifestamente irricevibile una domanda di revocazione a sostegno della quale sia invocato un fatto conosciuto dalla parte richiedente in revocazione prima della pronuncia della sentenza.